



Oggetto: "Ristrutturazione e adeguamento sismico, antincendio ed ai requisiti della L.R. 22/2002 del Padiglione Gaggia dell'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia.
." CIG6419445598 CUP J76513000420002

Quesito 3

il relazione alla procedura in oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

1. Si chiede conferma che le dichiarazioni personali di cui all'art. 38, c. 1 del D.Lgs. n. 163/06 **lettere b), c) e m-ter**), vanno rese dal socio di maggioranza, in caso di società di capitali con meno di quattro soci, solo se questo è persona fisica così come per il socio unico. (DETERMINAZIONE ANAC n. 1 del 16 maggio 2012, sentenza Consiglio di Stato n. 1648 del 08/04/2014, sentenza TAR Lazio n. 10927/2013 e 828/2014, Consiglio di Stato n. 303 del 23/01/2015);
2. Si chiede nel caso di progettista "indicato" – e che quindi non riveste la qualità di concorrente - se il PassOE va prodotto anche dal progettista stesso; e se sì, si chiede se lo stesso debba figurare sul sistema AVCPass come mandante di raggruppamento;
3. Con riferimento ai requisiti di progettazione, l'art. 263 del D.P.R. n. 207/2010 si riferisce a "servizi tecnici di cui all'art. 252 del Regolamento", quest'ultimo comprende non solo la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, come richieste e ammesse nel bando, ma anche la direzione lavori, il coordinamento sicurezza etc... pertanto si chiede che, per la dimostrazione dei requisiti, siano ammesse tutte le attività di cui all'art. 252 del Regolamento e non solo quelle previste dal bando, considerato altresì che tale clausola appare sprovvista di copertura normativa;
4. Sempre con riferimento ai requisiti di progettazione, l'applicazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 263 del Regolamento, dei coefficienti riduttivi (par. 7.2 lettera a) del disciplinare) sull'importo dei lavori progettati in base al livello di progettazione svolto non trova alcun riscontro nella normativa vigente, pertanto si chiede di rettificare anche al fine di evitare possibili contenziosi e consentire la più ampia partecipazione alla gara.
5. Si chiede, in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti indicati di tipo verticale, quale prestazione è da considerarsi principale e quali secondarie per permettere agli operatori economici di determinare chi dei componenti il raggruppamento rivestirà il ruolo di capogruppo;
6. Nella Tabella Z-1 al DM 143/2013 alla classe e categoria S.03 corrisponde la Classe e categoria I/g di cui alla L. 143/49 e alla classe e categoria S.04 corrisponde la Classe e categoria IX/b di cui alla L. 143/49, mentre nel bando di gara alla classe e categoria S.04 corrispondono sia la I/g che la IX/b, si chiede di chiarire;
7. Sempre con riferimento alle classi e categorie di progettazione si chiede, visto che si tratta di un lavoro di ristrutturazione e non di nuova costruzione, se possono essere spese ai fini della categoria EDILIZIA E.08/E.10 anche gli interventi su Edifici e manufatti esistenti (E.20, E.21 e E.22)

CHIARIMENTO N.3

1. Si conferma
2. Il PASSOE è unico per ciascun partecipante alla gara che ha per oggetto l'esecuzione di un lavoro comprensivo della progettazione esecutiva, come suggerito a suo tempo dall'Autorità; il progettista quindi non dovrà produrre un PASSOE bensì dovrà comparire sul sistema AVCPASS come mandante di raggruppamento, equivalente ad un operatore economico d'impresa ai soli fini del PASSOE.
3. Il bando è stato redatto in conformità agli schemi tipo presenti nel sito dell'Autorità e quanto richiesto è conforme alle prestazioni progettuali richieste in gara.
4. Si ribadisce il rispetto dello schema tipo dell'Autorità. I requisiti richiesti consentono la più ampia partecipazione alla gara.
5. Viste le entità delle rispettive lavorazioni si ritiene che la prevalenza dell'organizzazione sia discrezionale e quindi dipenderà da come si intenderà articolare il lavoro di progettazione purchè il capogruppo abbia assegnata l'attività più rilevante in termini economici.
6. Saranno valutate indistintamente le progettazioni di entrambe le categorie.
7. Poiché prevale la destinazione funzionale Sanità si confermano le categorie E.08/E.10 in quanto le categorie E.20, E.21 e E.22 riguardano categorie che appaiono eccessivamente generiche.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Adriana Zuccato

